



FNOMCeO

Roma, 02 DIC. 2010

COMUNICAZIONE N. 81

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: - Dr. Marcello Fontana

OGGETTO:

Circolare del Ministero del
Lavoro – valutazione del rischio
stress lavoro correlato di cui
all'art. 28, comma 1-bis del
D.Lgs. 81/08

FNOMCEO 02/12/10
RGP.0011011 2010
Cl. 01.02.01/1

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno trasmettere la lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 novembre 2010 in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni (All. n. 1).

L'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/08 prevede che la valutazione dei rischi, obbligo del datore di lavoro pubblico e privato, debba essere effettuata tenendo conto tra l'altro dei rischi da stress lavoro-correlato.

La valutazione del rischio da *stress* lavoro-correlato deve avvenire tenendo conto delle indicazioni metodologiche, fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.Lgs. 81/08, necessarie a un corretto adempimento dell'obbligo di valutare il rischio da *stress* lavoro-correlato.

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha stabilito che **la data del 31 dicembre 2010**, di decorrenza dell'obbligo previsto dall'art. 28, comma

1-bis, del D.Lgs. 81/08, debba essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione. La programmazione temporale delle attività di valutazione e l'indicazione del termine finale di espletamento delle stesse debbono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi.

Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori la valutazione può essere più "semplice"; ad esempio il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.

Ciò detto, considerato che a tale adempimento è correlato un apparato sanzionatorio (art. 55 del D.Lgs. 81/08) e visto che per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato il datore di lavoro si avvale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con il coinvolgimento del medico competente, è opportuno che gli Ordini provinciali rispettino le disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Si ricorda infatti che **negli Ordini provinciali** la figura del **datore di lavoro** è rappresentata dal **Presidente** quale rappresentante legale dell'Ente.

Al tempo stesso si rileva che tali disposizioni si applicano anche agli studi medici-odontoiatrici ove vi siano dei dipendenti.

In conclusione si invitano tutti gli Ordini provinciali a dare la più ampia diffusione della circolare indicata in oggetto con specifico riferimento all'ambito territoriale di propria competenza.

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco



All. n. 1



Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 18/11/2010
Prot. 15 / SEGR / 0023692

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le pari opportunità*

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Ministero per la pubblica amministrazione e
innovazione*

Al Ministero dello sviluppo economico

Al Ministero dell'interno

Al Ministero della difesa

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

*Al Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali*

All'Ufficio della Consigliera Nazionale di parità

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro

All'ispettorato regionale del lavoro di Palermo

All'ispettorato regionale del lavoro di Catania

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

Agli assessorati regionali alla salute

Alla provincia autonoma di Trento

Alla provincia autonoma di Bolzano

Alla CGIL

Alla CISL

Alla UIL

Alla UGL

Alla CISAL

Alla CONFSAL

Alla CIU

Alla CIDA

Alla CONFINDUSTRIA

Alla CONFCOMMERCIO

Alla CONFAGRICOLTURA

Alla CONFARTIGIANATO

Alla CNA

Alla CONFESERCENTI

Alla CONFAPI

Alla CONFSCOOPERATIVE

All'ABI

LORO SEDI

Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e all'articolo 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del medesimo provvedimento ha approvato, alla riunione del 17 novembre, le seguenti indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato.

